



## Avviso pubblico per l'erogazione di Buoni spesa emergenza Covid-19 per l'acquisto di generi alimentari

### Ristori Covid-19 (Quota 2021)

#### Articolo 1. Finalità

1. Con il presente avviso pubblico il Comune di Bagnatica (BG), in attuazione dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020<sup>1</sup>, del D.L. n. 73/2021<sup>2</sup> e della deliberazione di Giunta comunale del 13.12.2021, intende sostenere i cittadini più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e quelli in stato di bisogno, per soddisfare la necessità più urgenti ed essenziali, con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico, attraverso misure urgenti di solidarietà alimentare.

2. Il presente avviso pubblico disciplina l'erogazione di misure urgenti di solidarietà alimentare, attraverso buoni spesa elettronici, finalizzati all'acquisto di generi alimentari e di prima necessità, spendibili negli esercizi commerciali iscritti in apposito elenco, in seguito a manifestazione d'interesse degli stessi per la misura in oggetto.

#### Articolo 2. Risorse

Le risorse complessive a disposizione del Comune di Bagnatica (BG) per le finalità di cui al precedente art. 1 ammontano a **euro 9.200,00**.

I cittadini che sono risultati assegnatari di buoni alimentari nel corso del 2021 possono ripresentare la domanda anche in risposta a questo avviso.

Qualora al termine del presente procedimento di assegnazione dei buoni alimentari (secondo avviso) residuassero risorse in misura pari o minore ad un quarto dell'importo complessivo disponibile (euro 2.300,00), i residui verranno ripartiti proporzionalmente fra tutti gli idonei in graduatoria, ad integrazione degli importi assegnati ai sensi del successivo art. 6 comma 1.

#### Articolo 3. Requisiti di accesso

1. Possono accedere ai buoni spesa emergenza Coronavirus per l'acquisto di generi alimentari i cittadini:

- a) residenti nel Comune di Bagnatica (BG) alla data di presentazione della domanda;
- b) in possesso di attestazione ISEE 2021 inferiore o uguale a euro 15.000,00.

2. In relazione alla tipologia di prestazione agevolata di cui trattasi, L'ISEE di riferimento è l'ISEE ordinario o corrente. Per le domande presentate dal 1 al 15 gennaio 2022, considerata la difficoltà di produrre l'attestazione ISEE nel periodo indicato, per i nuclei familiari privi dell'attestazione ISEE 2022 viene considerata valida anche l'attestazione ISEE 2021 con valore inferiore o uguale ad euro 15.000.

<sup>1</sup> Ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili".

<sup>2</sup> Fondo per l'erogazione di misure urgenti di solidarietà alimentare e per il sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche – art. 53 del D.L. n. 73/2021 (Decreto Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 24.06.2021 – Allegato A).



3. Per i cittadini stranieri non appartenenti all'Unione Europea si richiede il possesso di un titolo di soggiorno in corso di validità ovvero "in possesso di ricevuta per appuntamento di rinnovo".

#### Articolo 4. Modalità di presentazione della domanda

1. Le persone in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso possono presentare domanda di assegnazione dei Buoni Spesa **entro le ore 12:00 di lunedì 31 gennaio 2022**. In considerazione dell'attuale situazione pandemica da coronavirus Covid-19, la presentazione della domanda e della documentazione ad essa allegata dovrà avvenire:
  - a mezzo mail con invio all'indirizzo [info@comunedibagnatica.it](mailto:info@comunedibagnatica.it);
  - mediante consegna a mano all'ufficio protocollo comunale.

2. Dovranno essere obbligatoriamente trasmessi:

- a. Modulo richiesta "Buoni Spesa";
- b. Copia della carta di identità del richiedente;
- c. Per i richiedenti cittadini di Paesi Terzi, copia del permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno in corso di validità ovvero "ricevuta per appuntamento di rinnovo".

3. Qualora il nucleo familiare avesse subito una diminuzione del reddito negli anni 2020 e 2021 per l'emergenza Coronavirus, a seguito di una delle condizioni specificate al successivo articolo 5, per ottenere l'assegnazione del relativo punteggio dovrà allegare anche la documentazione che dimostra l'esistenza della specifica condizione nell'anno 2020:

- ✓ licenziamento, mancato rinnovo contratti a termine o di lavoro atipici, cassa integrazione / FIS;
- ✓ cessazione, riduzione o sospensione di attività professionale, di lavoro autonomo o di impresa;
- ✓ accordi aziendali e sindacali con riduzione dell'orario di lavoro;
- ✓ malattia grave o decesso di un componente del nucleo familiare;
- ✓ incremento di spese certificate sostenute dal nucleo familiare per garantire interventi socioassistenziali o per il pagamento di spese sanitarie o funerarie;
- ✓ attivazione di servizi a pagamento per l'assistenza al domicilio di persone fragili che non hanno potuto frequentare centri diurni per anziani, disabili o progetti personalizzati domiciliari di cui fruivano;
- ✓ indisponibilità delle risorse: nuclei che si trovano conti correnti congelati e/o nella non disponibilità temporanea (ad esempio a causa di decesso del coniuge, etc.);
- ✓ altro stato di necessità (da dichiarare).

4. Le domande che perverranno prive degli allegati obbligatori non saranno ammesse.

5. Può essere presentata una sola domanda per nucleo familiare anagrafico.

#### Articolo 5. Valutazione delle domande e predisposizione graduatoria

1. L'ufficio servizi sociali, alla chiusura dell'avviso pubblico, valuta l'ammissibilità delle richieste pervenute, rispetto ai requisiti previsti dal presente avviso, verificando le autodichiarazioni rese nell'ambito dell'istanza,



mediante la documentazione ai propri atti e/o agli atti di altre Pubbliche Amministrazioni e/o alle Forze dell'Ordine. Sarà in particolare verificata la conformità anagrafica dell'ISEE, ovvero la corrispondenza tra le persone dichiarate nell'ISEE e quelle presenti sullo stato di famiglia anagrafico.

2. Le domande ammissibili andranno a costituire la graduatoria, che sarà ordinata in base al punteggio conseguito sulla base dei seguenti criteri:

criterio	Punteggio	Modalità di attribuzione punteggio
1. Valore ISEE	Da 0 a 16 punti	$(16 - [16 * ISEE / \text{€} 15.000,00])$
2. Diminuzione del reddito familiare derivante dall'emergenza epidemiologica da Covid-19: <ul style="list-style-type: none"><li>✓ licenziamento, mancato rinnovo contratti a termine o di lavoro atipici, cassa integrazione/ FIS;</li><li>✓ cessazione, riduzione o sospensione di attività professionale, di lavoro autonomo o di impresa;</li><li>✓ accordi aziendali e sindacali con riduzione dell'orario di lavoro;</li><li>✓ malattia grave o decesso di un componente del nucleo familiare;</li><li>✓ incremento di spese certificate sostenute dal nucleo familiare per garantire interventi socioassistenziali o per il pagamento di spese sanitarie o funerarie;</li><li>✓ attivazione di servizi a pagamento per l'assistenza al domicilio di persone fragili che non hanno potuto frequentare centri diurni per anziani, disabili o progetti personalizzati domiciliari di cui fruivano;</li><li>✓ indisponibilità delle risorse: nuclei che si trovano conti correnti congelati e/o nella non disponibilità temporanea (ad esempio a causa di decesso del coniuge, etc.);</li><li>✓ altro stato di necessità (da dichiarare)</li></ul>	8 punti	Assegnazione di 8 punti in presenza di una o più delle specifiche condizioni
2. Entità di misure di sostegno economiche a qualsiasi titolo percepite	Da 0 a 5 punti	✓ nessuna misura percepita: 5 punti;



		<ul style="list-style-type: none"><li>✓ importo delle misure percepite fino ad euro 1.000,00: 3 punti;</li><li>✓ importo delle misure percepite compreso tra euro 1.000,01 ed euro 2.000,00: 2 punti;</li><li>✓ importo delle misure percepite superiore ad euro 2.000,00: 0 punti.</li></ul>
--	--	---

3. A parità di punteggio precedono nella graduatoria le famiglie che presentano il maggiore punteggio relativo all'entità delle misure di sostegno economiche percepite. In caso di ulteriore parità precedono nella graduatoria le domande pervenute secondo l'ordine di protocollo.

4. I cittadini che sono risultati assegnatari di buoni alimentari nel corso del 2021 possono ripresentare la domanda anche in risposta a questo avviso.

5. L'assegnazione dei Buoni Spesa avviene secondo l'ordine di graduatoria, **fino ad esaurimento dei fondi disponibili**.

6. Qualora al termine del presente procedimento di assegnazione dei buoni alimentari (secondo avviso) residuassero risorse in misura pari o minore ad un quarto dell'importo complessivo disponibile (euro 2.300,00), i residui verranno ripartiti proporzionalmente fra tutti gli idonei in graduatoria, ad integrazione degli importi assegnati ai sensi del successivo art. 6 comma 1.

7. La graduatoria, con l'individuazione dei beneficiari, sarà formulata ed approvata al termine dell'istruttoria.

#### Articolo 6. Importo dei buoni spesa e condizioni di utilizzo

1. L'importo dei buoni spesa è commisurato al numero di componenti del nucleo familiare fino ad un importo massimo di euro 700,00, così come specificato nella tabella seguente:

Componenti nucleo familiare	Importo buono spesa
1	200,00 €
2	300,00 €
3	400,00 €
4 e oltre	500,00 €

2. Come già detto, qualora al termine del presente procedimento di assegnazione dei buoni alimentari (secondo avviso) residuassero risorse in misura pari o minore ad un quarto dell'importo complessivo disponibile (euro 2.300,00), i residui verranno ripartiti proporzionalmente fra tutti gli idonei in graduatoria, ad integrazione degli importi assegnati ai sensi del precedente comma 1.



3. I buoni spesa, per l'ammontare complessivo assegnato ad ogni beneficiario, sono fruibili attraverso l'utilizzo di apposite card del taglio di euro 100,00 cadauna.
4. La consegna delle card al soggetto che ha presentato la domanda è subordinata alla verifica, da parte dell'incaricato, del documento d'identità del beneficiario, dichiarato dallo stesso in sede di istanza.
5. Le card assegnate verranno consegnate presso il luogo indicato nella comunicazione all'interessato, in giorni e orari specifici, previa sottoscrizione di apposita ricevuta.
6. La card è utilizzabile presso gli esercizi commerciali iscritti in apposito elenco, in seguito a manifestazione d'interesse degli stessi esercizi commerciali per la misura in oggetto.
7. La lista dei beneficiari verrà trasmessa agli esercizi commerciali iscritti nell'elenco di cui al precedente punto. La card non è trasferibile, né cedibile a persone diverse dal beneficiario, né in alcun modo monetizzabile. Non sono ammissibili forme di compensazione o rimborso, anche parziale, di prestazioni non usufruite o non usufruite integralmente.
8. I buoni spesa riconosciuti sono spendibili dal beneficiario **entro il 30 aprile 2022** esclusivamente per l'acquisto di generi alimentari e di prima necessità, come di seguito specificati: prodotti alimentari (cibi e bevande); farmaci e prodotti medicinali; prodotti per l'igiene personale e per la pulizia domestica.

#### Articolo 7. Controlli

1. L'azione di controllo ha lo scopo di verificare la corretta applicazione delle disposizioni dettate per l'ammissibilità delle domande, la congruità della spesa e l'erogazione del contributo ai beneficiari. Essa deve pertanto accertare la coerenza delle azioni e determinazioni assunte con le condizioni e i requisiti previsti nel presente avviso pubblico. Per svolgere la necessaria azione di controllo, il Comune si avvarrà delle informazioni in proprio possesso, nonché di quelle di altri enti della Pubblica Amministrazione, richiedendo nei casi opportuni l'intervento della Guardia di Finanza.
2. Considerata la difficoltà di produrre le attestazioni comprovanti gli stati e le dichiarazioni che integrano il possesso dei requisiti di ammissione al buono spesa, gli uffici competenti potranno eseguire un controllo ex post sulle richieste prive di attestazioni o con certificazioni non complete.
3. Qualora siano stati riscontrati nelle dichiarazioni o nelle pratiche prese in esame, errori e/o imprecisioni sanabili, il Comune procede ai sensi della legislazione vigente.
4. Qualora siano state rilevate falsità nelle dichiarazioni rese, il Comune provvede ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000 alla revoca del beneficio e attiva le procedure di recupero.

#### Articolo 8. Informativa in materia di protezione dei dati personali<sup>3</sup>

1. I dati personali acquisiti con la domanda e relativi allegati:
  - a) devono essere necessariamente forniti per accertare la situazione economica del nucleo del dichiarante, i requisiti per l'accesso alla misura Buoni spesa e la determinazione dell'entità della stessa, secondo i criteri di cui al presente avviso pubblico, e il loro mancato conferimento può comportare la mancata erogazione del servizio richiesto e l'esito negativo della pratica;

<sup>3</sup> Ai sensi del Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 – GDPR.



- b) sono raccolti dai soggetti appositamente autorizzati al trattamento di tali dati e trattati, anche con strumenti informatici, al solo fine di erogare la misura Buoni Spesa e per le sole finalità connesse e strumentali previste dall'ordinamento;
- c) possono essere scambiati tra i predetti enti o comunicati al Ministero dell'Economia e delle Finanze e alla Guardia di Finanza per i controlli previsti;
- d) non sono soggetti a diffusione generalizzata.

2. I dati personali saranno trattati in forza delle seguenti basi giuridiche:

- a) necessità del trattamento per l'esecuzione dei compiti di interesse pubblico e/o connessi all'esercizio di pubblici poteri da parte del Comune;
- b) necessità del trattamento per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Comune.

3. Nel caso specifico, il trattamento viene effettuato in forza di quanto previsto dal D.L. n. 73/2021 e dall'ordinanza dell'ODPDC n. 658 del 29 marzo 2020.

4. I dati personali saranno conservati per il periodo necessario a realizzare le finalità illustrate al punto 1 lett. b) della presente informativa. I dati potranno essere conservati per un periodo indeterminato esclusivamente ove previsto da norme di legge o regolamentari.

5. La normativa sulla privacy (artt. 12-22 del Regolamento UE 679/2016) garantisce all'interessato il diritto di essere informato sui trattamenti dei dati che lo riguardano e il diritto di accedere in ogni momento ai dati stessi e di richiederne l'aggiornamento, l'integrazione e la rettifica. Ove ricorrano le condizioni previste dalla normativa l'interessato può inoltre vantare il diritto alla cancellazione dei dati, alla limitazione del loro trattamento, alla portabilità dei dati, all'opposizione al trattamento e a non essere sottoposto a decisioni basate unicamente sul trattamento automatizzato. Per l'esercizio dei propri diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali sono comunicati i dati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, l'interessato potrà rivolgersi al Titolare: Comune di Bagnatica (BG), C.F. e P. IVA 00720170166, con sede legale in Bagnatica (BG), Piazza Libertà 1, ai recapiti istituzionali o al Responsabile della protezione dei dati personali, all'indirizzo [dpo@comunedibagnatica.it](mailto:dpo@comunedibagnatica.it). Ove ritenga lesi i suoi diritti, l'interessato potrà tutelarsi proponendo reclamo innanzi al Garante per la protezione dei dati personali.

6. Titolare del trattamento è il Comune di Bagnatica (BG) con sede in Piazza Libertà n. 1, nella persona del suo Rappresentante legale protempore il Sindaco.

Bagnatica (BG), martedì 14 dicembre 2021.

IL RESPONSABILE DI SETTORE  
Dr. Sergio Massimiliano Staffiere  
*Firmato digitalmente in originale ai sensi di legge*